



COMUNICATO SINDACALE

Formazione in servizio del personale Docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - DM 188 del 21/06/2021.

Giungono alla scrivente segreteria territoriale numerose richieste di chiarimento in merito alle circolari che le scuole stanno pubblicando in riferimento all'avviso Prot. n. 2473/7.5, pubblicato dall'Istituto Volta L'I.T.T.S. A. Volta di Perugia, in qualità di Scuola Polo per l'Ambito 2 dell'Umbria, che sta avviando l'organizzazione dei percorsi di formazione per personale docente non specializzato su sostegno sul tema "Inclusione degli alunni con disabilità".

A tal riguardo, si precisa che:

- ✓ **L'articolo 64 del CCNL 2006-09** stabilisce in modo chiaro che la formazione, molte volte confusa con l'aggiornamento, è un diritto e non un obbligo e che è materia collegiale nelle scelte;
- ✓ **Nell'art. 22 del CCNL 2016-18** si dispone la formazione come materia contrattuale, sia a livello nazionale con i criteri di ripartizione delle risorse finalizzate, sia a livello di singola istituzione scolastica tra RSU, sindacati firmatari del Contratto e dirigente scolastico;
- ✓ **L'art. 29 del CCNL 2006-09** disciplina quali sono gli obblighi dei docenti in relazione alle attività funzionali all'insegnamento (40 + 40 ore).

Non è un caso che sulla questione delle 40 ore funzionali all'insegnamento, la VII commissione del Senato, con il parere reso il 29 dicembre 2020, nella seduta 206, aveva già mosso le proprie riserve su tale obbligatorietà evidenziando che "in materia di attività formative obbligatorie per il personale docente non specializzato impegnato nelle classi con alunni con disabilità si reputa opportuno specificare che tali attività siano conteggiate all'interno del limite annuale delle attività collegiali funzionali all'insegnamento fissato dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto".

Per questi motivi anche le ore di **formazione in servizio del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge**



30 dicembre 2020, n. 178 - DM 188 del 21/06/2021, in analogia con quelle per la formazione sulla sicurezza, andranno ricomprese nelle ore destinate alle attività funzionali all'insegnamento ovvero nell'ambito delle 40 ore previste per le riunioni del collegio dei docenti, delle commissioni, dei dipartimenti e degli incontri scuola famiglia.

Raggiunte le 40 ore il docente, secondo quanto stabilito dal Contratto, è libero dal vincolo di dover partecipare alle altre attività collegiali previste nel corso dell'anno a meno che non vi voglia partecipare previa retribuzione delle ore aggiuntive per cui è previsto un **compenso di €. 17,50 per ogni ora eccedente le 40 previste.**

In questi casi **suggeriamo al docente**

- 1) di richiedere in forma scritta l'**autorizzazione allo straordinario**;
- 2) **in assenza di concessione**, di presentare un atto di rimostranza scritto per far decadere l'ordine di servizio (emanato anche attraverso una circolare interna) rispetto alla formazione obbligatoria.
- 3) **In caso di reiterazione dell'ordine di servizio, l'atto costituirà titolo per la retribuzione dello straordinario anche in sede di giudizio.** Fermo restando, anche in questo caso, che lo straordinario non è obbligatorio per il docente, per cui una volta che ha adempiuto agli obblighi contrattuali ovvero esaurite le 40 ore, il docente può rifiutarsi di partecipare ad altre eventuali attività anche laddove, come detto, sia previsto un compenso. Anche in questa occasione, qualora la formazione continui ad esser imposta con ordini di servizio, è necessario presentare un atto di rimostranza scritto per poi farlo eventualmente valere in sede di giudizio.

La Segreteria Territoriale della UIL Scuola Perugia, supporterà direttamente i docenti iscritti avviando specifici contenziosi.

Loretta D'Aprile

- Segretaria Territoriale
UIL SCUOLA Perugia